



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "FRANCESCO VIVONA"

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEV – Codice IPA: istsc_tpic81300b

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it

Prot. e data (vedi segnatura)

**ANNO SCOLASTICO 2021/22
CIRCOLARE N. 106**

**Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web**

OGGETTO: Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 - obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Per opportuna informazione, si trasmette in allegato alle S.S.L.L. in indirizzo il testo del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ” (GU n.282 del 26-11-2021) e la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1889 del 07/12/2021.

Il D.L. n.172/2021 prevede l'**obbligo vaccinale** per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Nello specifico, si evidenziano i seguenti aspetti:

- ✓ a partire **dal 15 dicembre** p.v. è previsto l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola (D.S., docenti a tempo determinato e indeterminato, ATA); per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “ rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde Covid-19, ora pari a nove mesi. Può ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse salvo per soggetti esenti dall'obbligo vaccinale;

- ✓ il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare **senza indugio**, gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di

cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta tramite tampone);

✓ in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone);

✓ in caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

✓ per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 Dicembre 2021;

✓ in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione.

N.B. Tutto il personale scolastico è tenuto a consegnare per mail all'indirizzo tpic81300b@istruzione.it o "brevi manu" in Segreteria la documentazione prevista dal DL 172/2021.

**Il Dirigente Scolastico
Giorgina Gennuso**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)